

Quesito 1:

In merito agli adempimenti descritti al paragrafo 7bis del disciplinare e specificatamente a quelli descritti al punto 7.bis.3 relativi “all’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile”, nonché alle prescrizioni contenute nello stesso disciplinare al successivo paragrafo 14.3.2 punto 10 dove è riportato che la dichiarazione di assumere l’impegno di cui sopra, è richiesta, “in caso di ‘consorzi cooperativi’ (ecc.) a cura del Consorzio ed a cura del consorziato per il quale lo stesso concorre. In relazione alla suddetta richiesta, si specifica che nel caso un operatore economico sia un Consorzio di Cooperative sociali di cui all’art. 45 co.2 lett. B) del Codice Appalti, lo stesso, per sua stessa natura, indica in sede di gara, una o più delle sue cooperative socie che, per suo conto, eseguirà il servizio appaltato. Pertanto il Consorzio concorrente, agendo da general contractor, non provvede mai alla assunzione diretta di personale da impiegare sul servizio: tale incombenza ricade esclusivamente sulla consorziata esecutrice. Per quanto sopra espresso si chiede conferma che la dichiarazione di cui al punto 7.bis.3 sia resa esclusivamente dalla consorziata esecutrice e non anche dal Consorzio concorrente.

Risposta 1:

La dichiarazione di cui al punto 7 bis. 3 deve essere resa sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, perché il consorzio assume e sottoscrive, insieme alla consorziata esecutrice, l’obbligo relativo al fatto che in caso di necessarie assunzioni la consorziata esecutrice procederà a dette assunzioni nel rispetto delle quote previste.